



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

### Determinazione numero 2160 del 05/10/2026

**OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO SCOLASTICO G. LUOSI VIA BAROZZI, 8 MIRANDOLA OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CUP G88H25001130001 CIG BBB0273073. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI IMPIANTO ELETTRICO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CAT. OS30 IMPRESA CECCATI SRL . CUP G88H25001130001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 13/04/2026 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 318.293,04 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.d) del D.Lgs. 36/2023 con Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 22/06/2026 all'impresa BASCHIERI SRL con sede in VIALE OSLO, 30 41049 SASSUOLO (MO) C.F. e P. IVA 02641530361 per un importo contrattuale netto di € 295.791,40 di cui € 293.532,62 per lavori e € 2.258,78 per oneri di sicurezza (cap. 4856 prenot. 1544 del Peg 2026).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 30/07/2026 in via anticipata prima della stipula del contratto.

Con determinazione n. 2007 del 16/09/2026 si approvava un'opzione contrattuale ai sensi dell'art.120 c.1 lettera a) del D.Lgs.n. 36/2023 che ha aumentato l'importo contrattuale ad € 512.845,90, di cui € 2.747,14 per oneri della sicurezza, e conseguentemente l'importo delle quote subappaltabili.

In data 09/09/2026 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 31397 di pari data e rettificata con prot. 32716 del 18/09/2026, a termini della quale l'impresa appaltatrice BASCHIERI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di impianto elettrico adeguamento antincendio, ascrivibili alla categoria OS30 ma rientranti nella categoria prevalente presente in gara OG11, all'impresa CECCATI SRL con sede in Via Enrico Fermi n.11 Toano (RE) Cod. Fisc. e P.IVA 02970230351 per un importo di € 50.400,00 I.V.A. esclusa, di cui € 700,00 per oneri relativi alla sicurezza.

La categoria OG11 comprende una serie di interventi su impianti tecnologici fra i quali anche gli impianti elettrici e speciali che rientrano nella categoria OS30, nella quale il subappaltatore risulta qualificato come da attestazione SOA (OS30 I).

Poiché la documentazione presentata risultava incompleta si provvedeva ad inviare richiesta di integrazione con prot. n. 32272 del 15/09/2026 con contestuale sospensione dei termini previsti per l'autorizzazione, anche per permettere l'effettuazione dei controlli PNRR.

In data 18/09/2026 prot. n. 32716 pervenivano le integrazioni richieste mentre in data 01/10/2026 sono terminati i controlli sui requisiti generali dell'impresa subappaltatrice di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 con esito regolare su FVOE di Anac.

Accertato, tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Reggio Emilia, che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza del commissario per la ricostruzione post sisma n. 91/2012 nella sezione "fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici" con provvedimento n. 2175/2024 valido fino al 22/12/2026.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/24 si è impegnata ad affidare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a p.m.i
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente all'impresa subappaltatrice consistente in:

- dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;

- contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010, clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 119 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n. 209/24, clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;

- Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
- Piano Operativo di Sicurezza;
- attestazione SOA (cat. OS30 cl.I)

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Preso atto che le parti hanno concordato di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante come previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2020, in quanto il subappaltatore è una micro o piccola impresa si richiama quanto segue:

a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;

b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla

determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% ( o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale ovvero un differente contratto purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e giuridiche di quello applicato dall'appaltatore (sia nel caso di prestazioni relative alla categoria prevalente che scorporabile in misura almeno pari al 30% ai sensi dell'art.11 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n.209/24);

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,

- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;

- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;

- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dalla lettera invito, la categoria prevalente OG11 può essere subappaltata per una quota pari al 49% al netto del ribasso offerto.

Per i lavori in oggetto, a seguito della modifica contrattuale approvata con determinazione n. 2007 del 16/09/2026, tale quota corrisponde ad € 169.357,99 pertanto detratto il presente subappalto di € 50.400,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 118.957,99 (di cui € 35.447,94 in categoria OS30).

Si dà atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n.36/2023 (cat.OS30 I), è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta e possiede abilitazione all'installazione impianti di cui al D.M. n. 37/2008 lettere a) b) g) come da visura camerale documento n. T 669332685 del 09/09/2026 agli atti dell'ente, e che i controlli sui requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 dell'impresa subappaltatrice sono terminati in data 01/10/2026 con esito regolare su FVOE di Anac.

Si da atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di patente a crediti di cui all'art.27 del D.Lgs n. 81/08 (PAC-DW- 330-VW) valida e verificata sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa BASCHIERI SRL con sede in VIALE OSLO, 30 41049 SASSUOLO (MO) C.F. e P. IVA 02641530361 a subappaltare all'impresa CECCATI SRL con sede in Via Enrico Fermi n.11 Toano (RE) Cod. Fisc. e P.IVA 02970230351 i lavori di impianto elettrico adeguamento antincendio ascrivibili alla categoria OS30 ma rientranti nella categoria prevalente OG11 per un importo di € 50.400,00 I.V.A. esclusa, di cui € 700,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS\_51028947 del 05/06/2026 valido fino al 03/10/2026;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni da eseguire nella categoria richiesta come da attestazione SOA adeguata (cat. OS30 cl. I) ed è in possesso di patente a crediti di cui all'art.27 del D.Lgs n. 81/08 (PAC-DW- 330-VW) valida e verificata sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
- 4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è una micro/ piccola/media impresa secondo la definizione dell'allegato I.1 art. 1 lettera o) del D.Lgs n. 36/2023 e delle Raccomandazioni n. 2003/361/CE pertanto è rispettato il principio di cui all'art. 119 comma 2 ultimo capoverso;
- 5) di dare atto che i controlli sulle autodichiarazioni prodotte dall'impresa subappaltatrice relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 sono terminati in data 01/10/2026 con esito regolare;
- 6) di dare atto che, come specificato in premessa, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato direttamente dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai

- fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 7) di dare atto che l'impresa subappaltatrice risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Reggio Emilia per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza del commissario per la ricostruzione post sisma n. 91/2012 nella sezione "fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici" con provvedimento n. 2175/2024 valido fino al 22/12/2026;
  - 8) di dare atto che il codice CIG è BBB0273073 e il codice C.U.P. è G88H25001130001
  - 9) di dare atto che - detratto il presente subappalto - residuano € 118.957,99 come importo limite subappaltabile della categoria OG11, di cui € 35.447,94 in categoria OS30;
  - 10) di dare atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza conflitto d'interessi del Rup (prot. n° 34535 del 02/10/2026) e D.L. (prot. 34544 del 02/10/2026);
  - 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice BASCHIERI SRL, alla Ditta subappaltatrice CECCATI SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
  - 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
  - 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F. 1188 rif. arch. 1172.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)